



COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-303.0.0.-33

L'anno 2019 il giorno 20 del mese di Marzo la sottoscritta Maimone Maria in qualita' di direttore del Municipio - Bassa Val Bisagno, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II ALLA DITTA AEGUA SRL DELL'ASSISTENZA PER L'EROGATORE DI ACQUA MICROFILTRATA PER IL MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO – BILANCIO 2019 - IMPORTO EURO 878,40. = (ONERI FISCALI INCLUSI) – CIG ZDD27A7254

Adottata il 20/03/2019
Esecutiva dal 05/04/2019

20/03/2019

MAIMONE MARIA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-303.0.0.-33

AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II ALLA DITTA AEGUA SRL DELL'ASSISTENZA PER L'EROGATORE DI ACQUA MICROFILTRATA PER IL MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO – BILANCIO 2019 - IMPORTO EURO 878,40. = (ONERI FISCALI INCLUSI) – CIG ZDD27A7254

IL DIRETTORE DEL MUNICIPIO

Sulla base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dal T.U.O.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, e ss.mm.ii., e dagli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

VISTI:

- il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 4 comma 2, 16 e 17 relativi alle funzioni dirigenziali;
- gli artt. 107, 153 e 183 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici"
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per le parti ancora in vigore fino all'adozione degli atti attuativi del D.Lgs. n. 50/2016;
- il D. Lgs. 56 del 19/04/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
- le Linee Guida n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera n.206/1 marzo 2018;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Parte I – approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1121 del 16.07.1998, ultimo aggiornamento con Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 06/03/2018;
- il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/1996 ed in particolare l'art. 4 relativo alla competenza dei Dirigenti Responsabili dei Servizi Comunali, ultima modifica con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09/01/2018;
- il Regolamento a disciplina dell'Attività Contrattuale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28 aprile 2011;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, modificato dall'art. 1, comma 130 della legge n. 145 del 2018 (Legge di Bilancio 2019) che stabilisce che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, si debba fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- la nota prot. n. 275289 del 04/08/2017 del Direttore Generale ad oggetto "Novità inerenti agli acquisti aventi valore inferiore alla soglia comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 56/2017" ed il "Vademecum operativo per l'acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria" prot. 443609 del 24/12/2018 della Direzione Stazione Unica Appaltante;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 24.01.2019 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2019/2021 e la Delibera di Giunta n. 30 del 14/02/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi";

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Premesso che:

Il D.LGS. 81 del 9/4/2008, recante attuazione dell'art. 1 della legge 3/8/2007 n° 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro che definisce e sottolinea, fra gli altri, il valore di un sistema di promozione della salute e sicurezza attraverso i soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione di programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute, intesa come stato di completo benessere fisico, mentale, sociale e sicurezza dei lavoratori;

Viste le Direttive del Ministro della Funzione Pubblica del 24/3/2004, concernenti "Misure finalizzate al miglioramento del benessere organizzativo nelle Pubbliche Amministrazioni";

Vista la deliberazione Giunta Comunale n° 162 del 17/7/2014 con la quale è stato approvato il Piano Triennale delle Azioni Positive del Comune di Genova integrato nel Programma del Benessere Organizzativo "WelCom" per il triennio 2014/2016, nel quale è ricompreso il progetto/azione n° 19 finalizzato alla creazione e mantenimento di un ambiente di lavoro improntato al benessere.

Ritenuto, tenuto anche conto delle risorse a disposizione, che l'acquisto e installazione di un erogatore di acqua microfiltrata e sanificata, direttamente collegato all'impianto idrico dell'edificio, possa costituire uno strumento efficace a beneficio e utilità di tutti i dipendenti, nell'ambito delle finalità sopra esposte con costi proporzionalmente non rilevanti;

Visto che nel 2016 era stata svolta un'indagine di mercato e con determinazione dirigenziale n. 78/2016 era stata assegnata la fornitura dell'erogatore di acqua microfiltrata mod. Atlantis 60 Touch alla Ditta Aegua srl – P.I. 02127000996 – via Cantore, 14R – Genova, la cui offerta era risultata più vantaggiosa e nella quale era ricompresa la sostituzione del filtro e sanificazione dell'acqua per i successivi due anni;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Vista la nota prot. 98873 del 18/3/2019 con la quale la Ditta Aegua srl offre la garanzia (compresa la sostituzione periodica dei filtri e la sostituzione in caso di guasto) ad un importo annuo di € 878,40 (oneri fiscali inclusi) allegata quale parte integrante;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1) di assegnare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., alla Ditta Aegua srl – P.I. 02127000996 – via Cantore, 14R – Genova,, Cig (cod. benef. 54804), l'assistenza per l'erogatore di acqua microfiltrata mod. Atlantis 60 Touch a decorrere dalla data della stipula del contratto e per 12 mesi, del Municipio Bassa Val Bisagno, come da preventivo allegato quale parte integrante al presente provvedimento, per l'importo, di Euro 720,00= oltre IVA 22% per Euro 158,40, per un totale complessivo di euro 878,40.=;

2) di impegnare l'importo complessivo di **Euro 878,40.=** al capitolo 5821 del Bilancio 2019 - c.d.c. 293.6.29 "Municipio Bassa Val Bisagno – acquisizione di servizi" p.d.c. 1.3.2.99.999 altri servizi diversi n.a.c. (**IMP. 2019/6969**);

3) di stabilire che il Municipio Bassa Val Bisagno, provveda alla diretta liquidazione della spesa mediante emissione di Atto di Liquidazione nei limiti dell'importo sopra indicato;

4) di provvedere a cura del Municipio Bassa Val Bisagno alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ed alla sua registrazione in conformità alla comunicazione della Stazione Unica Appaltante n. 366039 del 05/12/2014;

5) di dare atto che l'impegno è stato assunto ai sensi dell'art. 183 comma 1 del d.lgs. 267/2000;

6) di dare atto dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i. nonché, in caso di procedure di gara, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016;

7) di dare altresì atto che:

- il RUP della procedura in oggetto è la Dott.ssa Maria Maimone che ha già reso la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi di cui all'art. 6 bis della Legge 241/90;
- ai fini della modalità di pagamento da applicarsi ai sensi di quanto previsto dalla Legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge di Stabilità 2015), le spese di cui agli impegni del presente provvedimento rivestono carattere istituzionale;
- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D,Lgs. 267/2000;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- il presente provvedimento é stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Direttore del Municipio
(Dott.sa Maria Maimone)

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-303.0.0.-33
AD OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL
D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II ALLA DITTA AEGUA SRL DELL'ASSISTENZA PER
L'EROGATORE DI ACQUA MICROFILTRATA PER IL MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO
- BILANCIO 2019 - IMPORTO EURO 878,40. = (ONERI FISCALI INCLUSI) - CIG
ZDD27A7254

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge,
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giuseppe Materese]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Zimbra**municipio3contabilita@comune.genova.it**

Aegua srl

Da : Gianmaria Bizzarri <g.bizzarri@aegua.it>

mer, 06 mar 2019, 10:58

Oggetto : Aegua srl**A :** municipio3contabilita@comune.genova.it

Buongiorno,

Voi siete proprietari del vostro erogatore, quindi in questo momento pagate ogni genere di intervento sia per la manutenzione sia per qualsiasi tipo di danno o guasto.

I prezzi di listino e quindi quelli che paghereste nel caso in cui decideste di non fare un contratto di assistenza sono: sostituzione filtro 120 euro + iva (2 volte all'anno); sanificazione dell'impianto 50 + iva (2

volte all'anno); ricarica di CO2 20,50 euro + iva (bombola da 4 kg(a seconda del consumo). In questo tutti i danni o guasti di qualsiasi entità saranno a vostre spese.

-Nel caso in cui invece voi faceste un contratto di assistenza a 60 euro mensili, oltre ad avere tutta la manutenzione compresa ad esclusione come al solito delle ricariche di CO2 avreste anche comprese tutte

le riparazione di qualsiasi tipo di danni o guasti all'erogatore e nel caso smetta di funzionare l'erogatore verrebbe sostituito a nostre spese.

In attesa di un vostro gentile riscontro vi auguro una buona giornata,

Cordiali Saluti,

Gianmaria Bizzarri

Aegua srl

Via Cantore 14 r

Genova 16149

Tel; +393484651285



324

Click [here](#) to report this email as spam.
